

Massimiliano Castagna

LE PENE SOSTITUTIVE DELLA DETENZIONE: NORME E PROCEDIMENTI

Guida teorico-pratica alle misure
alternative e alla giustizia riparativa
alla luce della riforma Cartabia

Con Formulario e Giurisprudenza

LEGIS
GIURIDICA

*A mio padre Alfredo,
eterna luce della mia vita e della mia speranza*

“Non dimentichiamo che tutti abbiamo errori di cui farci perdonare e ferite da curare, e che tutti possiamo diventare guariti che portano guarigione, perdonati che portano perdono, rinati che portano rinascita”. (Papa Francesco)

Coordinamento e struttura editoriale
a cura di Antonio Revelino

LEGIS © è un marchio registrato di **Legislazione Tecnica S.r.L.**
00144 Roma, Via dell'Architettura 16

© Copyright Legislazione Tecnica 2025

La riproduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i paesi.

ISBN: 979-12-5586-031-0

Finito di stampare nel mese di aprile 2025 da

PUNTOWEB S.r.l.

Via Variante di Cancelliera - Ariccia (RM)

Servizio Clienti:

Tel. 06/5921743 - Fax 06/5921068

servizio.clienti@legislazionetecnica.it

www.legisgiuridica.it

Il contenuto del testo è frutto dell'esperienza dell'Autore, di un'accurata analisi della normativa e della pertinente giurisprudenza. Le opinioni contenute nel testo sono quelle dell'Autore, in nessun caso responsabile per il loro utilizzo. Il lettore utilizza il contenuto del testo a proprio rischio, ritenendo indenne l'Autore da qualsiasi pretesa risarcitoria. I testi normativi riportati sono stati elaborati e controllati con scrupolosa attenzione. Sono sempre peraltro possibili inesattezze od omissioni, ma che non possono comportare responsabilità dell'Editore.

INDICE

CAPITOLO 1

1.1. Premessa e cenni introduttivi	7
1.2. I requisiti oggettivi e soggettivi di applicazione delle pene sostitutive della pena detentiva breve	11

CAPITOLO 2

2.1. Le pene sostitutive delle detentive brevi.....	18
2.2. La semilibertà sostitutiva.....	22
2.3. La detenzione domiciliare sostitutiva.....	24
2.4. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo	27
2.5. Affidamento in prova.....	30
2.6. Prescrizioni comuni.....	32
2.7. La pena pecuniaria sostitutiva	33
2.8. Aspetti procedurali	36
2.9. Le nuove condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva.....	47
2.10. Il potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva	54
2.11. La conversione della pena per mancato pagamento	63
2.12. Pene sostitutive per i minorenni	67

CAPITOLO 3

3.1. La messa alla prova	68
3.2. Il patteggiamento e le pene sostitutive.....	71

CAPITOLO 4

4.1. L'esecuzione delle pene pecuniarie sostitutive. Revoca e conversione.....	78
4.2. Le pene sostitutive e le impugnazioni, in particolare il giudizio di appello	80

4.3. Diritto transitorio	84
4.4. Le ipotesi di modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive	86

CAPITOLO 5

5.1. Giustizia riparativa.....	88
5.2. I principi della giustizia riparativa	95
5.3. I partecipanti alla giustizia riparativa.....	105
5.4. Diritti e garanzie per le persone minori di età.....	109
5.5. Diritto all'informazione e il consenso	109
5.6. Doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti	110
5.7. Svolgimento dei programmi di giustizia riparativa	111
5.8. Aspetti procedurali della giustizia riparativa	112
5.9. Valutazione dell'autorità giudiziaria.....	114
5.10. Formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa e requisiti per l'esercizio dell'attività .	114

CAPITOLO 6

6.1. Le norme transitorie.....	115
6.2. Istruzioni operative.....	137
6.3. Conclusioni	140

CAPITOLO 7

7.1. Rassegna Giurisprudenziale	143
---------------------------------------	-----

FORMULARIO

Concordato con rinuncia ai motivi di appello ex art. 599- <i>bis</i> c.p.p.	150
Istanza di affidamento in prova al servizio sociale (L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 47)	151
Memoria difensiva ex art. 545- <i>bis</i> , comma 2, c.p.p.	152
Memoria ex art. 598- <i>bis</i> , comma 1- <i>bis</i> , c.p.p.	153
Memoria per esprimere il consenso ex art. 598- <i>bis</i> , comma 4- <i>ter</i> , c.p.p.	154

GIURISPRUDENZA

Corte Cassazione, Sez. II, sentenza 17/01/2024, n. 1995	156
Corte Cassazione, Sez. VI, sentenza 21/03/2024, n. 11981	161
Corte Cassazione, Sez. III, sentenza 28/03/2024, n. 12760	164
Corte Cassazione, Sez. III, sentenza 06/08/2024, n. 31956	165
Corte Cassazione, Sez. I, sentenza 19/09/2024, n. 35303	167
Corte Costituzionale, sentenza 19/12/2024, n. 208	169

PROTOCOLLI D'INTESA

Schema operativo applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi	186
Linee guida per l'applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi	193
Allegati schema operativo	199
Bozza Linee guida per l'applicazione delle nuove pene sostitutive di pene detentive brevi	216
Protocollo applicazione pene sostitutive delle pene detentive brevi Lucca	224
Protocollo Corte appello Bari pene detentive brevi	231
Protocollo operativo Perugia	237
Protocollo applicazione pene sostitutive detentive brevi Tribunale di Como	245

BIBLIOGRAFIA	254
---------------------------	------------



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



CAPITOLO 2

2.1. LE PENE SOSTITUTIVE DELLE DETENTIVE BREVI

La riforma in materia di sanzioni sostitutive ha assunto un profilo di diritto sostanziale. L'art. 20-*bis* c.p. segna il formale ingresso nel codice penale non solo della categoria pene sostitutive, in precedenza contenuta nella L. n. 689/1981, ma anche della categoria pene detentive brevi. Originariamente la nozione di pena detentiva breve veniva ricavata dalla disciplina della sospensione condizionale della pena: l'ammontare massimo della pena breve veniva così individuato in sei mesi (sulla scorta della L. 26 giugno 1904, n. 267: c.d. legge Ronchetti), limite fatto proprio anche dalla versione originaria dell'art. 53, comma 1, della L. n. 689/1981. Sia l'ammontare massimo della pena detentiva sospendibile, sia quello della pena sostituibile erano peraltro destinati a spostarsi progressivamente verso l'alto. Il limite di applicabilità della sospensione condizionale è stato portato a un anno allorché la disciplina della sospensione condizionale della pena è stata trasferita nel codice penale (art. 163 c.p. nella versione del 1930), e successivamente a due anni con la riformulazione dell'art. 163 c.p. realizzata nel 1974 (D.L. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella L. 7 giugno 1974, n. 220: c.d. riforma Vassalli). L'ammontare massimo della pena detentiva sostituibile è stato a sua volta portato a un anno nel 1993 (art. 5, comma 1, D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito nella L. 12 agosto 1993, n. 296), per poi tornare ad allinearsi con l'ammontare massimo della pena sospendibile (due anni) nel 2003, per effetto della L. 12 giugno 2003, n. 134. Ora con la riforma Cartabia l'equazione tra pena detentiva sospendibile e pena detentiva sostituibile viene meno. La nozione legale di pena detentiva breve muta radicalmente: il limite massimo passa da due a quattro anni. Pena breve non è più quella che consente l'applicazione della sospensione condizionale ex art. 163 c.p., bensì quella la cui esecuzione può essere sospesa ex art. 656, comma 5, c.p.p. Ai fini applicativi il giudice, ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, deve tenere conto dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 c.p. In altri termini, il giudice potrà sostituire la pena detentiva solo se, dopo aver determinato l'aumento di pena per il concorso formale o la continuazione dei reati, la pena detentiva risulti irrogata in misura non superiore a quattro anni. La riforma Cartabia prevede che il giudice debba scegliere se applicare la sospensione condizionale o procedere alla sostituzione della pena detentiva: la necessità di tale scelta si porrà quando la pena detentiva si collochi entro il limite ordinario di due anni (art. 163, primo comma, c.p.), ovvero all'interno dei più ampi limiti di pena concreta previsti all'art. 163, secondo e terzo comma, c.p. per il minore imputabile o per il giovane adulto (rispettivamente, tre anni o due anni e mezzo). Nel caso di pene detentive non eccedenti i due anni, si potrebbe avere ancora

l'applicazione della sospensione condizionale. La possibilità di applicare la sospensione condizionale della pena anche nell'ambito di una seconda condanna è prevista, come è noto, all'art. 164, comma 4, c.p. della possibilità per il giudice di disporre la sospensione condizionale delle sanzioni sostitutive hanno dunque finalmente trovato ascolto da parte del legislatore.

Il concetto di pena detentiva "*breve*", sostituibile con pene non detentive o semi detentive, cambia e raddoppia: da due a quattro anni. Si spezza così la sovrapposizione tra l'area delle sanzioni sostitutive e l'area della sospensione condizionale della pena (che ha comportato la sterilizzazione delle sanzioni sostitutive, meno appetibili di una mera sospensione dell'esecuzione della pena) e si fa coincidere il limite di pena detentiva sostituibile con quello della pena soggetta a sospensione dell'ordine di esecuzione ex art. 679 c.p.p., in vista della richiesta di una misura alternativa alla detenzione. Così facendo, quanto in particolare alla semilibertà e alla detenzione domiciliare, che continueranno ed essere previste anche come misure alternative alla detenzione applicabili dal tribunale di sorveglianza dopo la definitività della sentenza, si anticipa nel giudizio di cognizione la possibilità di applicare misure corrispondenti alle attuali due misure alternative di cui si è detto. Con ciò incentivando, tra l'altro, i riti speciali. Patteggiare la pena detentiva sostituita con la detenzione domiciliare o con il lavoro di pubblica utilità, ad esempio, dà la garanzia all'imputato di non entrare in carcere, senza dover confidare sull'eventuale concessione di una misura alternativa, da parte del tribunale di sorveglianza, magari a distanza di molti anni, restando nella condizione del c.d. libero sospeso, con evidenti effetti deflativi sul procedimento di sorveglianza. Da notare che non figura nel catalogo delle pene sostitutive l'affidamento in prova al servizio sociale. Si è ritenuto che un'applicazione di tale misura, all'esito del giudizio di cognizione, potesse da un lato disincentivare la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato e, dall'altro lato, allungare i tempi del processo. Più in particolare, la pena detentiva inflitta entro il limite di 4 anni potrà essere sostituita con la semilibertà o con la detenzione domiciliare; quella inflitta entro il limite di 3 anni, anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quella inflitta entro il limite di 1 anno altresì con la pena pecuniaria. Le pene sostitutive non saranno sospendibili condizionalmente e potranno applicarsi solo quando favoriscano la rieducazione del condannato e non vi sia pericolo di recidiva. L'art. 660 c.p.p. reca la disciplina del nuovo procedimento di esecuzione della pena pecuniaria, modellato sulla falsariga della procedura di esecuzione delle pene detentive di cui all'art. 656 c.p.p. L'obiettivo imposto dalla legge delega di razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie è stato, dunque, attuato armonizzando l'impianto complessivo con quello dell'esecuzione delle pene detentive, che nell'esperienza giudiziaria ha dato prova di maggiore tempestività ed affidabilità. Il ripristino della competenza del magistrato di sorveglianza si presenta coerente, del resto, con l'affidamento ex artt. 107 e 108 L. n. 689 del 1981 a tale organo della competenza sulla determinazione delle modalità esecutive delle pene conseguenti alla conversione. Il riformato art. 660 c.p.p. conferma l'attribuzione delle questioni relative alla esecuzione della pena pecuniaria alla competenza del

magistrato di sorveglianza. Restano inalterati gli organi della esecuzione e la ripartizione delle competenze, come ripristinati all'esito dell'intervento della Corte costituzionale. Spetta al pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione, l'adozione del provvedimento di intimazione rivolto al condannato per l'esecuzione della pena pecuniaria ed al magistrato di sorveglianza la competenza ex art. 678, comma 1-*bis*, c.p.p. per la conversione delle pene pecuniarie non eseguite ovvero derivanti da conversione delle pene pecuniarie stesse. In particolare, il primo comma dell'art. 660 c.p.p. dispone che il pubblico ministero, quando deve darsi esecuzione a una condanna a pena pecuniaria, anche in sostituzione di una pena detentiva, emette ordine di esecuzione con il quale ingiunge al condannato il pagamento. Atteso il differente fondamento e disciplina normativa tra ordine di esecuzione a pena pecuniaria e a pena detentiva, nel caso di condanna a pena detentiva e pecuniaria congiunta, i rispettivi ordini di esecuzione manterranno l'autonomia, pur potendo ipotizzarsi, nella applicazione pratica, la loro contestuale emissione. L'ordine è notificato al condannato e al difensore, nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio. Il nuovo dettato dell'art. 660 c.p.p. tiene conto della possibilità da parte del giudice di merito di disporre, in alternativa al pagamento in un'unica soluzione, ai sensi dell'art. 133-*ter* c.p. che il condannato provveda al pagamento della sanzione irrogata in rate mensili. L'ordine contiene altresì l'intimazione al condannato di provvedere al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla notifica, quando non sia stata disposta la rateizzazione del pagamento, e, in applicazione di quanto disposto dagli artt. 102 e 103 L. n. 689/1981, l'avviso che, in difetto, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità e quindi di inadempimento incolpevole, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva. Quando, con la sentenza o con il decreto di condanna, è stato disposto il pagamento in rate mensili, l'ordine di esecuzione contiene l'indicazione del numero delle rate, dell'importo e delle scadenze di ciascuna per il pagamento. Con l'ordine di esecuzione il pubblico ministero ingiunge al condannato di pagare la prima rata entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento, avvertendolo che, in caso di mancato tempestivo pagamento della prima rata, è prevista l'automatica decadenza dal beneficio e il pagamento della restante parte della pena in un'unica soluzione, da effettuarsi, a pena di conversione della pena, entro i sessanta giorni successivi. Tuttavia, il mancato pagamento della prima rata non determina direttamente la conversione della pena pecuniaria, potendo il condannato decaduto dal beneficio del pagamento rateale pagare in un'unica soluzione la multa o l'ammenda entro i successivi sessanta giorni e, pertanto, entro l'ordinario termine di novanta giorni. L'ampio termine di novanta giorni imposto per il pagamento risponde alla esigenza di consentire al condannato di recuperare la disponibilità della somma di denaro necessaria per il pagamento della pena. Nell'ipotesi di esecuzione di condanna che già preveda il pagamento della pena pecuniaria in forma rateizzata, la previsione di un diverso termine (trenta giorni) di adempimento, più contratto di quello ordinario, si presenta conforme a criteri di ragionevolezza, tenuto conto dell'agevolazione nel pagamento già concessa al condannato. Proprio al fine di

agevolare il pagamento della pena pecuniaria l'ordine di esecuzione contiene altresì l'avviso al condannato che, quando non è già stato disposto nella sentenza o nel decreto di condanna, entro venti giorni, può depositare presso la segreteria del pubblico ministero istanza di pagamento rateale della pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale. In tal caso, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, che procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p., perché autorizzi la rateizzazione del pagamento. A tale avviso se ne aggiungono due ulteriori. Il condannato è, infatti, informato, ai sensi del comma 3, dell'art. 660 c.p.p., in caso di processo celebrato in assenza, della possibilità di richiedere, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza (o, al più tardi, dalla notifica dell'ordine di esecuzione) di essere rimesso in termini per proporre impugnazione o richiedere la rescissione del giudicato, ove ne sussistano i relativi presupposti.

La legge delega attribuisce al giudice di merito il potere di sostituire la pena detentiva anticipando alla fase della cognizione, a titolo di vera e propria pena (anche se sostitutiva), alcune forme di esecuzione extra-carceraria che nell'ordinamento penitenziario vigente sono definite come “*misure alternative alla detenzione*”. Il giudice della cognizione, in altri termini, in caso di condanna a pena detentiva breve, è chiamato ad un compito ulteriore e nuovo rispetto agli schemi classici della commisurazione e applicazione della pena principale, ossia a valutare se non vi siano modelli sanzionatori, sostitutivi della pena detentiva, che contribuiscano in modo più adeguato alla rieducazione del condannato, purché assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che il condannato commetta altri reati. Per adempiere a tale compito, tuttavia, il giudice ha bisogno di un bagaglio di informazioni ulteriori rispetto a quelle comunemente acquisite nel giudizio di cognizione e per questo la legge delega ha previsto il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna. Il meccanismo elaborato è ispirato al modello del *sentencing* di matrice anglosassone, ma non è del tutto estraneo al nostro ordinamento, che lo conosce nei processi davanti al giudice di pace. Solo dopo la pubblicazione del dispositivo, ai sensi del vigente art. 545, comma 1, c.p.p., sia il giudice sia le parti sono in grado di effettuare una prima valutazione circa la possibile applicazione delle pene sostitutive. Nel caso in cui non vi siano preclusioni circa la possibilità astratta di disporre in sostituzione delle pene detentive brevi, al fine di dare evidenza alla possibilità di sostituzione della pena, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, è gravato dell'onere di dare avviso alle parti. Ad avviso del legislatore della riforma, quindi, a seguito della pronuncia di condanna sul giudice che emette la sentenza ad una sanzione inferiore ad anni quattro, grava un preciso onere di valutare la possibile applicazione di pene sostitutive che assicurando forme di limitazione delle libertà personale extra carcerarie, appaiano ugualmente idonee ad assicurare la funzione rieducativa pur prevenendo il pericolo di commissione di ulteriori reati. Cosicché, sul giudice della condanna grava un preciso obbligo di verificare la sussistenza delle condizioni per disporre la sostituzione delle pene detentive brevi; e si tratta di un onere di particolare rilievo poiché funzionale a quell'obiettivo di “*decarcerizzazione*” del sistema penale che è stato indicato quale finalità da realizzare al fine di promuovere il reinserimento del condannato e favorire



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



Memoria difensiva ex art. 545-bis, comma 2, c.p.p.

TRIBUNALE ORDINARIO DI _____
MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 545-BIS , COMMA 2, C.P.P.
UDIENZA DEL _____

Il sottoscritto Avv. _____, con studio in _____,
 pec: _____, difensore di fiducia di _____,
 nato a _____, il _____, imputato nel procedimento penale n. _____, per il reato di cui all'art. _____, in virtù di nomina in atti, con domicilio eletto in _____;

premessò

- che l'imputato _____ è stato condannato con sentenza n. _____ emessa in data _____ da _____ alla pena di _____ per il reato indicato in epigrafe;
- che ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 545-bis c.p.p., per decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi degli artt. 53 e 58 della L. n. 689/1981, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, il Giudice ha fissato udienza in data _____
- che sono stati acquisiti dall'UEPE e dalla Polizia giudiziaria tutte le informazioni egli elementi necessari alla decisione sulla sostituzione della pena;
- che, ai sensi dell'art. 58 sopra indicato l'imputato ha espresso il proprio consenso personalmente all'applicazione della pena[1] della _____

espone quanto segue

chiede

che il Giudice voglia sostituire la pena detentiva con _____ integrando il dispositivo della sentenza del _____

Avv. _____



LEGIS

G I U R I D I C A

**Pagine non disponibili
in anteprima**



Corte Cassazione, Sez. II, sentenza 17/01/2024, n. 1995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE

composta da: [...]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da [...], nata a [...] il [...] appresentata ed assistita dall'avv. [...], di fiducia avverso la sentenza in data [...] della Corte di appello di [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-*bis* cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato n forza dell'art. 5-*duodecies* del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., con la quale il Sostituto procuratore generale, Felicetta Marinelli, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data [...], la Corte di appello di [...] confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di [...] in data [...], con la quale [...] era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 40 di multa per i reati di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen.

2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di [...], è stato proposto ricorso per cassazione, per i sottoindicati motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Primo motivo: vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità ed all'offensività della condotta, con travisamento della prova. La Corte territoriale ha taciuto due essenziali elementi di prova risultanti dagli atti di indagine che portano ad un'evidente discrasia tra gli atti processuali e la motivazione della sentenza: la ricorrente ha, infatti, fornito argomentazioni idonee ad evidenziare la grossolanità della contraffazione del mezzo di pagamento che la stessa aveva utilizzato per porre in essere la condotta contestata, il quale era già stato definito dal Commissario Capo della Polizia di Stato dott. Della Ragione come "*palesemente non genuino*"; la persona offesa, [...], nel verbale di denuncia-querela presentato il 30/01/2018, aveva altresì dichiarato che "*si notavano delle cancellature sottostanti*"

sull'assegno in questione. Da qui l'inidoneità in concreto dell'artificio a trarre in inganno la persona offesa.

Secondo motivo: vizio di motivazione con riferimento all'art. 597 cod. proc. pen. per omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. avanzata in sede di conclusioni depositate in data 14/03/2023.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo, mentre è inammissibile con riferimento a primo motivo.

2. A specifico, propositivo di non consentite censure in fatto e comunque manifestamente infondato è il primo motivo.

La ricorrente sostanzialmente si limita a riprodurre una serie di deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte distrettuale, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle correlative risultanze processuali, poiché imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica consequenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Sotto tali profili, dunque, il motivo di ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità *ictu oculi* percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d'accusa enucleati con riferimento alle condotte oggetto dei rispettivi capi d'imputazione in narrativa richiamati.

Si è dinanzi, in definitiva, ad un quadro argomentativo logicamente articolato nelle premesse e nelle relative conclusioni, esulando, come è noto, dai poteri di questa Suprema Corte quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali dal ricorrente ritenute più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone, Rv. 207945).

La Corte di legittimità, infatti, non può sostituire una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, dovendo saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta alla sua cognizione senza oltrepassare i limiti di un accertamento della coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, accertamento che deve necessariamente condursi alla stregua degli stessi parametri valutativi che geneticamente le danno corpo, ancorché questi siano, in ipotesi, sostituibili da altri.

L'indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata, pertanto, ha un orizzonte percettivo delimitato al riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vati temi ivi apprezzati, non potendosi mai sovrapporre nella verifica dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è giovato per sostenere il suo convincimento o della loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione come vizio denunciabile deve essere, perciò,